

## *Accordo di rete per lo sviluppo delle misure di comunità*

### Le parti

#### premessso

che il presente Accordo è stato elaborato nell'ambito dell'attività svolta dall'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Tribunale di Roma con Protocollo sottoscritto in data 9 dicembre 2014;

che in data 4 ottobre 2017, in occasione dell'aggiornamento del predetto Protocollo d'intesa, è stato istituito lo "Sportello MAP" presso il Tribunale di Roma, un servizio dove gli interessati possono ricevere informazioni utili e presso il quale può essere presentata la richiesta di redazione del programma di trattamento per la Messa alla Prova;

che gli uffici di esecuzione penale esterna svolgono un ruolo centrale nel coinvolgimento sempre maggiore delle comunità locali chiamate a collaborare alla costruzione di percorsi di inclusione sociale;

che con l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 4 marzo 2020 (*Allegato 1*) il Tribunale di Roma, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e la Regione Lazio, nelle sue articolazioni dell'Inclusione sociale e della Salute e Integrazione sociosanitaria, hanno concordato linee di indirizzo comuni e specifiche azioni per la presa in carico dei soggetti svantaggiati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

che nel farsi promotore di questa rete il Tribunale di Roma si avvale dell'apporto dell'Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Giurisprudenza - per gli approfondimenti scientifici e la formazione degli attori coinvolti e collabora con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, l'Associazione Nazionale Forense – sede di Roma, la Camera penale di Roma, il Comune di Roma, il Garante dei diritti dei detenuti e le agenzie pubbliche e private presenti sul territorio di competenza;

che tra i soggetti afferenti alla Regione Lazio, la ASL Roma 1 è disponibile ad avviare una collaborazione per la sperimentazione di modello integrato di lavoro di rete tra attori sanitari e della giustizia, a partire dalla realizzazione di percorsi congiunti per la Messa alla Prova;

che Roma Capitale, in attuazione delle competenze in materia socio – assistenziale attribuite agli enti locali e conferite dal DPR. 616/77, dal D. Lgs. 112/98, dalla L. 328/00 e dalla L. costituzionale n. 3/01 di modifica del titolo V della Costituzione, da anni offre una serie di servizi diversificati in favore della popolazione detenuta e nel supporto allo svolgimento delle misure sostitutive e di comunità nell'ambito dei lavori di pubblica utilità.

Dal 2003 ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Sono in fase di perfezionamento e sviluppo le attività contemplate nel vigente *“Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per favorire il reinserimento sociale dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la fruizione della diversificata e articolata offerta di Servizi in ambito socio-assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anagrafiche e di stato civile erogati da Roma Capitale in favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena inseriti nel territorio cittadino”*.

In particolare, senza soluzione di continuità dal 2007 ha in essere la Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma, per l'accoglienza dei soggetti sottoposti ai lavori di pubblica utilità.

### **si propongono l'obiettivo**

di valorizzare gli istituti che prevedono percorsi di responsabilizzazione nell'ambito della comunità per i soggetti entrati nel circuito penale tra cui la Messa alla Prova (art. 168-bis c.p.), l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.), la sospensione condizionale della pena subordinata a prestazioni di attività non retribuita ovvero a specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza domestica o di genere (art. 165 c.p.), la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per i reati commessi da tossicodipendenti (art. 73 comma 5-bis e 5-ter dpr 309/90), la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero (art. 89 dpr 309/90);

di semplificare l'accesso a tali istituti e in particolare alla Messa alla prova anche mediante la predisposizione di un nuovo Protocollo operativo (**Allegato2**) che fa parte integrante del presente Accordo e che sostituisce quello sottoscritto il 9 dicembre 2014 e aggiornato in data 23-29 luglio 2015 e 4 ottobre 2017;

di considerare eventuali condizioni di vulnerabilità, di disagio mentale o di dipendenza dei soggetti entrati in area penale, favorendo loro la continuità assistenziale o l'ingresso in percorsi di cura e l'opportunità di rendersi utili per la collettività;

di incrementare lo scambio professionale ed integrare le diverse competenze del mondo giudiziario con quelle del sistema sanitario e sociale e delle altre istituzioni presenti sul territorio superando le divisioni esistenti e valorizzando l'apporto del lavoro in equipe multiprofessionale e intersistemiche anche al fine di arricchire l'offerta proposta dagli uffici di esecuzione penale esterna;

di elaborare programmi individualizzati rivolti agli autori di atti di violenza domestica e di genere al fine di prevenire, con un precoce e appropriato sostegno, comportamenti violenti nelle relazioni;

di allargare la platea degli enti convenzionati differenziando la tipologia di lavoro di pubblica utilità, così da rendere il percorso il più corrispondente possibile alle caratteristiche delle persone che fruiscono della misura e più idoneo alla loro risocializzazione;

di valorizzare i percorsi di riparazione del danno, le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose e promuovere la conciliazione con la persona offesa secondo percorsi di *Restorative Justice* predisposti da professionisti in possesso di specifica preparazione ed esperienza;

di assicurare alla vittima di reato, e in specie alle vittime più vulnerabili, l'accesso a specifici servizi di assistenza prima, durante e dopo il procedimento penale;

di individuare ambiti di partecipazione e collaborazione del volontariato, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce uno specifico ruolo nel reinserimento sociale di coloro che sono entrati nel circuito penale;

di sopperire alla carenza di strutture accreditate e di residenze ove i soggetti senza fissa dimora o che comunque non dispongono di un domicilio idoneo possano beneficiare della misura degli arresti domiciliari;

di valorizzare le attività degli studenti universitari nell'ambito dello svolgimento di tirocini curriculari presso il Tribunale di Roma;

#### a tale scopo

✓ presso il Tribunale di Roma è istituito uno "Sportello MAP e Servizi Territoriali Integrati" dedicato al sostegno e all'ascolto dei soggetti entrati nel circuito penale ove, oltre a fornire informazioni in ordine agli istituti volti al recupero dell'autore di reato e alle relative opportunità, sono offerti i seguenti servizi:

1. per i soggetti che hanno fatto richiesta di ammissione al programma di messa alla prova:
  - screening dei fattori di rischio clinico ed eventuale invio ai servizi specialistici socio-sanitari
  - offerta di opportunità riparatorie o altri impegni ritenuti necessari nell'ambito dei programmi predisposti dai funzionari EPE che presso lo sportello effettuano anche i colloqui propedeutici alla redazione del programma;
2. per i soggetti tratti in arresto (in caso di adesione degli interessati e previo contatto degli stessi con il loro difensore):
  - raccolta di informazioni presso servizi territoriali e famiglie in merito alla disponibilità di una dimora, anche temporanea, ove rimanere agli arresti domiciliari anche a fini terapeutici o poter essere sottoposti ai controlli in relazione ad altre misure cautelari;
  - raccolta di informazioni presso i servizi sanitari della pregressa/attuale presa in carico per trattamenti specialistici per disturbo da uso sostanze e/o altri disturbi mentali
  - verifica dell'intenzione del soggetto a proseguire o avviare un percorso di informazione, sensibilizzazione e/o di trattamento terapeutico
3. per le vittime di reato:
  - informazioni, sostegno e ascolto in raccordo con le altre istituzioni sul territorio;
4. per i soggetti privi di dimora stabile o idonea, stranieri o comunque in condizione di marginalità:
  - individuazione di linee di intervento per programmare azioni di inclusione socio-lavorativa in collegamento con i servizi sociali territoriali e con le politiche di integrazione del Ministero del lavoro.

✓ Roma Capitale senza soluzione di continuità dal 2007 ha in essere la Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma, per l'accoglienza dei soggetti sottoposti ai lavori di pubblica utilità.

Offre inoltre una pluralità di servizi di natura socio assistenziale quali: cinque case di accoglienza in favore della popolazione detenuta; una casa di accoglienza per donne detenute con figli minori denominata Casa di Leda, una lavanderia sociale presso la Casa Circondariale

di Regina Coeli, un servizio di trasporto in favore dei figli minori di donne detenute, un servizio di ludoteca presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

Eroga altresì una gamma di interventi in favore dei soggetti in espiazione di pena in ambito culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, di attività anagrafiche e di stato civile.


- ✓ E' avviata una sperimentazione nell'ambito della quale per i soggetti residenti nel territorio di sua competenza (Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15) la ASL Roma1:
  - per la Messa alla prova predispone le attività descritte nel Protocollo con il quale sono concordate modalità operative (Allegato2);
  - quanto agli arrestati:
    - verifica la dichiarata presa in carico presso il Dipartimento di Salute Mentale della stessa ASL Roma1
    - trasmette il programma terapeutico riabilitativo in atto al pubblico ministero che ha inoltrato la richiesta
    - al termine del programma sanitario redige relazione sul Piano di Trattamento clinico effettuato consegnandola all'interessato.
- ✓ E' istituita una pagina web del sito internet del Tribunale di Roma ove reperire informazioni, presentare online la domanda di sospensione del processo con messa alla prova, scaricare il relativo attestato e prenotare il colloquio prodromico alla redazione del programma (<https://fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/index>);
- ✓ L'Osservatorio Permanente istituito presso la Presidenza del Tribunale, di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni firmatarie, mediante riunioni periodiche, acquisite le informazioni necessarie e i dati statistici, monitora l'attività dello Sportello e l'andamento dell'istituto della Messa alla prova e degli altri istituti introdotti dal legislatore, analizza le questioni connesse alla loro attuazione, pianifica le iniziative e le azioni necessarie e individua i bisogni di formazione.

Roma, **E 4 MAG 2022**

Sottoscritto come di seguito:

Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti




Il Sindaco di Roma

Roberto Gualtieri




Il Presidente del Tribunale di Roma


Roberto Reali



Il Procuratore della Repubblica


Francesco Lo Voi



IL PROCURATORE AGGIUNTO  
Lucia 

Il Garante regionale  
delle persone sottoposte a misure restrittive

Stefano Anastasia



Il Direttore dell'UIEPE  
Lazio, Abruzzo e Molise

Antonella Rasola




Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Roma  
*Antonino Galletti*




Il Presidente della Camera penale  
di Roma  
*Vincenzo Comi*




Il Presidente Associazione Nazionale Forense  
sede di Roma  
*Marco Lepri*




Il Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza  
Università Sapienza di Roma  
*Pasquale Bronzo*



Il Direttore della ASL Roma 1  
*Angelo Tanese*



La Presidente di sezione delegata  
*Roberta Lammisano*





Ministero della Giustizia

Tribunale Ordinario di Roma



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Regione Lazio

Tribunale Ordinario di Roma

Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

per

*"Coordinare l'azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l'apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l'integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale"*

\*\*\*\*\*

**CONSIDERATO** che l'art. 27 comma 3 della Costituzione, recita: *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;

**VISTA** la Legge n.354 del 26/7/75, e successive modifiche recante *"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"*;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*, che all' art. 15 (Accordi tra pubbliche amministrazioni), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in modo complementare e sinergico, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

**VISTA** la Legge n. 419 del 30/11/1998 (*"Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*), all'art. 5 (*"Riordino della medicina penitenziaria"*);

**VISTO** il D.lgs. 230/99 che all'art. 1 sancisce che *"I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali"*;


**VISTO** il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;

**VISTA** la Legge Regionale 6 ottobre 2003, n.31 *"Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"*;

**VISTA** la Legge Regionale 8 giugno 2007, n.7 *"Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio"*, in particolare l'art. 1 lett. b, con il quale la Regione nell'ambito delle proprie competenze, *"adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni"* e l'art. 12 con il quale la Regione, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;

**VISTO** il D.P.C.M. 1 aprile 2008, concernente *"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"*, pubblicato sulla G.U del 30 Maggio 2008 n.126 e in particolare l'All. C concernente *"Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e nelle case di cura e custodia"* e la presa d'atto di tale decreto con DGR del 4 Luglio 2008, n. 470;

**VISTA** la L. n.67 del 28/4/2014 *"Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"*;



VISTO il Protocollo d'Intesa tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario, sottoscritto il 13 novembre 2014;

VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" della Regione Lazio, artt. 9, 16 e 33;

VISTO l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza Nazionale del Volontariato, sottoscritto il 9 giugno 2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", che prevede tra le Aree prioritarie di interventi, che la Regione Lazio, per il reinserimento dei detenuti e delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva presso le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, promuove il miglioramento della condizione carceraria, con l'obiettivo di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione;

VISTO il Protocollo d'intesa firmato in data 19/9/2019 tra Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini per il rapporto di collaborazione interistituzionale finalizzato alla realizzazione di interventi volti a sostenere il progetto di convivenza protetta per genitori con figli denominato "Casa di Leda";

VISTA la DGR 788/2019 avente per oggetto: "Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale. Attuazione dell'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome, sancito in sede di Conferenza il 26 luglio 2018 (prot.18/88/CR08/C8-C9)";

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Francesco Monastero, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti o suo delegato, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Lazio, Abruzzo Molise in persona del Dirigente Patrizia Calabrese e l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" in persona del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Oliviero Diliberto

di seguito definiti "le parti", convengono e si accordano su quanto segue:


#### *Premesso che*

per rispondere alle necessità, spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza collettiva è necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e complementare fra più organizzazioni;

l'esecuzione penale esterna al carcere, con una sua autonoma connotazione fondata sulla relazione tra reo, supervisore e comunità, rappresenta in molti casi l'area più appropriata in termini di sicurezza reale e prevenzione;

secondo i principi espressi nella Risoluzione 1938 del 2013, emanata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa, le misure applicate in comunità dovrebbero rappresentare la prima scelta; il Parlamento europeo nella Risoluzione 2897 del 2011, ha affermato l'esigenza che i Paesi membri onorino gli impegni assunti di far maggiore ricorso a misure e sanzioni di comunità;

secondo le *Regole del Consiglio di Europa in materia di Probation*, di cui alla Raccomandazione 1 del 2010, i servizi di Probation cooperano con gli organi del sistema giudiziario, con i servizi territoriali e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere i loro obblighi offrendo assistenza agli autori di reato in quanto membri della società;





la Corte EDU ha imposto all'Italia (sentenza Torreggiani c. Italia dell'8 gennaio 2013) di prevedere un insieme appropriato di sanzioni o misure applicate nella comunità;  
la sentenza 99/2019 della Corte Costituzionale, relativa all'infermità psichica grave sopravvenuta nel corso della detenzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-ter dell'Ordinamento Penitenziario, stabilendo che se durante la carcerazione si manifesta una grave infermità psichiatrica, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni o sia di carattere ostativo, la misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria", o "in deroga", così come già accade per le infermità fisiche;

è in corso da ottobre 2018, l'esperienza collaborativa, di cui è promotrice la ASL di Frosinone, tra la Casa Circondariale di Cassino, la Casa Circondariale di Frosinone, il Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise (P.R.A.P.) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Frosinone (UEPE), l'Ordine degli Avvocati di Frosinone e l'Ordine degli Avvocati di Cassino, e la stessa ASL di Frosinone che è capofila del progetto sperimentale "Conscious", finanziato dal Programma europeo Right, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 in partenariato con il Garante dei Detenuti del Lazio, con l'European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence e con il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori – con l'obiettivo di costruire una rete intersistemica per garantire il trattamento degli autori di reato di violenza di genere e domestica al fine di prevenire di atti violenti o ridurne le recidive";

l'art. 168-bis c.p. comporta misure applicate nella comunità e il ricorso a forme di giustizia riparativa;

l'art. 165 c.p. prevede, al comma 1, con il consenso del condannato la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e, al comma 5, specifici percorsi di recupero per i condannati per delitti di violenza domestica e di genere;

l'art. 162-ter c.p. per i reati procedibili a querela ha introdotto le condotte riparatorie quale causa di estinzione del reato;

l'art. 73 commi 5-bis 5 ter (DPR n.309/90) nelle ipotesi di cui al comma 5, prevede per le persone tossicodipendenti o assuntore di stupefacenti, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità

*Le parti, si propongono di*

- incentivare il ricorso alle misure applicate nella comunità;
- coordinare le azioni giudiziarie, sociali e sanitarie valorizzando l'apporto del lavoro di equipe interistituzionale al fine di integrare le diverse competenze, assicurare sia la circolarità delle informazioni che gli interventi più efficaci per l'integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
- elaborare programmi individualizzati che tengano conto di specifiche fragilità e bisogni, valorizzare le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose e promuovere la conciliazione con la persona offesa secondo percorsi di *Restorative Justice* predisposti da professionisti in possesso di specifica preparazione ed esperienza;
- monitorare l'applicazione di tali istituti, condurre una ricerca sulla casistica, offrire una supervisione nei percorsi di giustizia riparativa, valutare l'efficacia di tali forme di intervento in particolare sotto il profilo:

- ✓ della riduzione dei tempi del procedimento
- ✓ del raggiungimento degli obiettivi in termini di reinserimento e abbattimento della recidiva
- ✓ della prevenzione di fenomeni criminali

*Le parti, si impegnano quindi*

a realizzare iniziative volte al perseguimento di tali obiettivi, individuando i seguenti ambiti prioritari di intervento da promuovere ed attuare congiuntamente, in relazione a ciascuno di essi, alla Procura, al Tribunale di Sorveglianza, all'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale), al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, al Terzo settore e sentito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio:

1. assicurare la continuità assistenziale ai soggetti con "disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction" conosciuti dai servizi territoriali (ASL) e per i quali l'intervento sanitario è già in atto, tratti in arresto, presentati per la convalida e il giudizio direttissimo;
2. potenziare le sinergie tra Uffici Giudiziari, UEPE e DSM, anche attraverso iniziative regionali di formazione congiunta, al fine di consentire una più ampia ed efficace presa in carico territoriale degli autori di reato destinatari di misure di sicurezza non detentive e dei condannati con grave infermità psichica sopravvenuta (art. 148 c.p.), nell'obiettivo del pieno rispetto di quanto prescritto dalla sentenza 99/2019 della Corte costituzionale e di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa dell'8/11/2017 in materia di REMS, tra Regione Lazio, Ministero di Giustizia, Corte d'Appello di Roma e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma;
3. offrire, al singolo soggetto, sia trattamenti in comunità terapeutiche residenziali o trattamenti sanitari semiresidenziali e ambulatoriali che progetti e percorsi orientati su specifiche condizioni (di genere o situazionali) e/o patologie, tenendo conto di criteri di appropriatezza ed idoneità clinica;
4. assicurare la cooperazione tra le strutture residenziali accreditate e i servizi territoriali, nell'elaborazione dei progetti individualizzati;
5. supportare gli Uffici del UEPE nell'affidamento dei soggetti affetti da "disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction" ovvero da disturbi psichiatrici integrando i programmi personalizzati, fin dalle prime fasi, con piani terapeutici e di recupero;
6. potenziare la platea degli enti convenzionati e conseguentemente l'offerta di lavoro di pubblica utilità e di attività non retribuite a favore della collettività;
7. promuovere servizi di giustizia riparativa secondo i principi interni e sovranazionali;
8. favorire l'accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a modalità di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere;
9. favorire l'assistenza domiciliare a sostegno dei singoli e delle loro famiglie anche con riferimento alle necessità della vita quotidiana e comunque sostegno e supporto ai soggetti che vivono in particolari condizioni di isolamento ed emarginazione;
10. studiare e analizzare i dati relativi ai procedimenti penali, alle misure applicate in comunità e ai diversi interventi di sostegno alle persone entrate nel circuito penale, anche ai fini della formulazione di linee guida dirette agli operatori;

11. curare la formazione e l'aggiornamento del personale amministrativo e degli operatori di volontariato, attraverso appositi corsi, stage o seminari.


Le parti, al fine di garantire una puntuale programmazione congiunta degli interventi necessari all'attuazione degli impegni assunti e dei progetti concordati, partecipano ad incontri periodici e si impegnano a mettere in comune dati statistici aggiornati e ogni altra informazione utile.

Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente Protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questo stabiliti.


Roma, 4 marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente  
della Regione Lazio

*Nicola Zingaretti*  



Il Presidente  
del Tribunale di Roma

*Francesco Monastero*  



Il Presidente  
della IV Sezione Penale del  
Tribunale di Roma

*Roberta Palmisano*  


Il Direttore  
dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna  
Lazio, Abruzzo e Molise

*Patrizia Calabrese*  


Il Preside  
della Facoltà di Giurisprudenza Università degli  
Studi di Roma "la Sapienza"

*Oliviero Diliberto*  


**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA**

(sostituisce il protocollo sottoscritto il 9 dicembre 2014 e aggiornato in data 23-29 luglio 2015 e 4 ottobre 2017)

5. La richiesta di presa in carico e/o redazione del programma di trattamento è presentata all'UIEPE in via informatica sul sito del Tribunale di Roma all'indirizzo (<https://fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/domanda>) con le modalità ivi illustrate. Ogni supporto informativo, atto a consentire un'agevole e corretta compilazione della domanda è disponibile sul sito.

Unicamente nei casi in cui questo non è possibile la richiesta può essere presentata:

- tramite PEC dell'avvocato o dell'interessato, inviata all'indirizzo: [prot.uepe.roma@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.roma@giustiziacert.it);
- presso lo "Sportello MAP e Servizi Territoriali Integrati" del Tribunale di Roma, situato nella palazzina B, piano rialzato, stanza 28.
- all'UIEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato;

La domanda di sospensione del procedimento per la Messa alla prova deve essere presentata nei termini di legge al giudice competente per fase con l'allegata richiesta di presa in carico inviata all'UIEPE.

Nel corso delle indagini preliminari la richiesta è presentata presso la segreteria del pubblico ministero che procede. Questi entro cinque giorni la trasmette al Gip con il proprio consenso espresso per iscritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione del capo di imputazione.

6. Le risposte generate automaticamente dalla piattaforma o dal sistema di posta certificata, equivalgono ad **attestazioni** di presentazione della domanda, e possono essere validamente presentate al giudice per richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
7. Sulla base di questa attestazione il giudice procedente effettua una valutazione preliminare sull'**ammissibilità formale** della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il giudice dibattimentale comunica immediatamente in udienza alle parti e, a cura della Cancelleria, all'UIEPE ([prot.uepe.roma@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.roma@giustiziacert.it)), l'esito della sua valutazione anche se negativa.

L'indirizzo di posta elettronica dal quale è stata inviata la comunicazione sarà di riferimento per l'UIEPE per la trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura.

In caso di **valutazione positiva**, il giudice rinvia il procedimento per consentire la predisposizione del programma di trattamento, che è redatto dal competente UIEPE entro quattro mesi con decorrenza dall'arrivo della comunicazione di cui al punto precedente o comunque entro la data della udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine.

Nelle ipotesi in cui l'istanza sia stata proposta nel corso delle indagini preliminari o mediante opposizione a decreto penale di condanna, il Gip in caso di valutazione positiva provvede senza formalità, con ordinanza comunicata al PM e all'UIEPE e notificata alla

persona interessata e al difensore fissando l'udienza tenendo conto del termine indicato nel precedente periodo.

La data dell'udienza é prontamente comunicata all'UIEPE, per l'avvio degli interventi propedeutici alla predisposizione del programma di trattamento da concordare con l'imputato, che sarà inoltrato entro e non oltre i 7 giorni che precedono l'udienza. L'UIEPE nei casi di maggiore complessità può segnalare la necessità di una proroga.

Nella deliberazione di ammissibilità il giudice indica la fascia di cui al successivo art. 9 al fine di agevolare l'UIEPE nello svolgimento delle attività di competenza.

8. Con prenotazione effettuata online all'indirizzo ([fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/prenotazione](http://fallcoweb.it/prenotazioni/roma/map/prenotazione)) del relativo appuntamento, l'interessato può espletare il **colloquio con l'assistente sociale** prodromico alla redazione del programma presso lo "*Sportello MAP e Servizi Territoriali Integrati*" o presso l'ufficio UIEPE in via Ostiense n. 131.

La documentazione necessaria (capo di imputazione, eventuali misure cautelari in corso...) a consentire la formulazione del programma di messa alla prova ed attestante la veridicità di quanto rappresentato nell'istanza, sarà esibita dall'imputato in occasione del primo colloquio che svolgerà con il funzionario di servizio sociale incaricato del procedimento, dopo la deliberazione positiva di ammissibilità.

L'imputato assume l'impegno di trasmettere la predetta documentazione via email all'indirizzo che gli sarà comunicato dal funzionario.

9. Al fine della redazione del programma di trattamento, previo colloquio dell'interessato con l'assistente sociale, l'UIEPE:
  - effettua, nei soli casi in cui sia stata espressamente richiesta dal Giudice, l'**indagine socio familiare**, secondo le linee di indirizzo emanate in data 30.08.2019 dal Direttore Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (**Allegato 1**) adottando i modelli di cui agli allegati A e B al predetto provvedimento, rispettivamente per i casi in cui l'interessato non presenti problematiche complesse ovvero per i casi di particolare complessità. In ogni caso, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con la pena alternativa e per i delitti puniti con la sola multa non è necessaria alcuna indagine suppletiva;
  - valutate le specificità del caso, richiede la **collaborazione di altri soggetti istituzionali** e del privato sociale qualificati nel supporto specialistico di tipo socio-sanitario, nell'offerta di valide opportunità riparatorie o di attività di giustizia riparativa e nel supporto di eventuali altri impegni ritenuti necessari nonché di mediatori culturali, se necessario;
  - la **ASL** collabora nei casi e con le modalità di cui al successivo punto 6 alla stesura di programma;
  - orienta l'imputato nella scelta dell'**attività di pubblica utilità**, tenuto conto delle competenze, delle attitudini, delle esigenze personali familiari e lavorative dell'imputato stesso, nonché della specifica condotta antiggiuridica. Il lavoro di pubblica utilità é svolto preferibilmente presso enti pubblici o privati che abbiano stipulato una convenzione a livello circondariale o nazionale il cui elenco è pubblicato sul sito del Tribunale di Roma, che ne cura l'aggiornamento e la pubblicazione (**inserire link**) e comunque presso associazioni che provvedono alla copertura assicurativa dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità.
10. La ASL, previo consenso informato sottoscritto dall'interessato:
  - a) nel caso in cui l'interessato sia **soggetto già conosciuto e preso in carico** provvede a formulare il *Programma di Trattamento Sanitario* da inserire nel programma di trattamento Map e che riprende il trattamento sanitario in atto;
  - b) nel caso in cui l'interessato **non sia soggetto già in carico** ma con elementi di rischio sanitario provvede a formulare un *Programma di Valutazione clinica e di sensibilizzazione*.In dettaglio per il caso b):



- ✓ l'UIEPE, previa formazione e aggiornamento periodico a cura della stessa ASL, sottopone all'interessato la **scheda di screening** per l'individuazione di fattori di rischio specifici, predisposta dalla ASL, e la trasmette a quest'ultima
- ✓ la ASL valuta in equipe multiprofessionali la eventuale presenza di elementi di rischio sanitario
- ✓ In caso positivo: inserimento nel programma di trattamento del *Programma di Valutazione clinica e di sensibilizzazione* (trattamento di 2-3 mesi) formulato dalla ASL comprendente prestazioni sociosanitarie, declinate in funzione della tipologia del rischio (es: controlli metaboliti urinari, colloqui psicologici, valutazione sociale, visite mediche, prescrizioni per accertamenti laboratoristici, ecc).

Il programma integrato UIEPE-ASL deve essere accolto in tutte le sue parti dal soggetto interessato. L'UIEPE dà comunicazione della eventuale mancanza di tale consenso al giudice che procede per le sue valutazioni.

11. Alla **definizione del programma**, come in ogni fase del procedimento, partecipa attivamente e responsabilmente l'imputato, che si assume l'onere di produrre tutta la certificazione richiesta. Salvo legittimo impedimento, nel caso in cui l'interessato non si presenti al colloquio concordato con il funzionario incaricato, finalizzato all'avvio delle attività di predisposizione del programma di trattamento, né lo contatti telefonicamente o a mezzo PEC [prot.uepe.roma@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.roma@giustiziacert.it), l'UIEPE comunica senza ritardo l'impossibilità di procedere al giudice il quale all'udienza fissata prenderà le proprie determinazioni dandone comunicazione all'UIEPE.

Il programma di trattamento, completo della documentazione presentata, e ove possibile dell'indirizzo PEC dell'Ente individuato è trasmesso via PEC (allo stesso indirizzo di posta elettronica dal quale è pervenuta la richiesta) al giudice che procede che ne cura il deposito agli atti del suo fascicolo presso il quale il difensore può prenderne visione. Copia del programma di trattamento è sempre consegnata all'interessato. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui al successivo punto 8, il programma di trattamento indica – ove possibile – la data di presumibile inizio della prova

12. Il Giudice all'udienza fissata, sentite le parti, qualora valuti l'idoneità del programma di trattamento (anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche, apportate con il consenso dell'interessato), dispone la **sospensione del procedimento/processo** con messa alla prova, indicando in ordinanza il periodo di sospensione e la durata della misura nel rispetto delle fasce di durata di cui al successivo punto 9.

Nell'ordinanza il giudice fissa, altresì, l'udienza per la valutazione dell'esito della prova a distanza di non più di quattro mesi dalla scadenza del termine finale della sospensione del procedimento, al fine di consentire all'UIEPE la completa acquisizione della documentazione redatta dagli altri enti istituzionali e del privato sociale coinvolti e necessaria ai fini dell'elaborazione della relazione conclusiva sul percorso effettuato dall'imputato.

All'udienza fissata per decidere sulla sospensione, salvo giustificati impedimenti, è **richiesta la partecipazione dell'imputato** al fine di consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 quater, co.2, c.p.p.) e di acquisire il suo consenso in caso di integrazione e modifica del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 ter, co.4, c.p.p.).

L'imputato può sottoscrivere in udienza il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, ovvero presentarsi per la sottoscrizione presso l'UIEPE (anche presso lo sportello).

L'interessato si impegna a prendere contatti con l'UIEPE entro 3 giorni dalla sottoscrizione del verbale in udienza per dare inizio al programma.

La Cancelleria del Giudice trasmette alla Procura della Repubblica e all'UIEPE l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, allegando programma di trattamento e verbale di sottoposizione. All'Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è inviata la sola ordinanza. Il provvedimento è altresì comunicato anche alla Questura, se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad esempio divieto di uscire dalla propria abitazione dopo una certa ora, o la frequentazione di esercizi pubblici).

Nel caso in cui in corso di programma viene meno la disponibilità dell'ente, l'UIEPE ne dà immediata comunicazione al Giudice che procede il quale adotta le opportune decisioni.

13. Quanto ai limiti temporali, al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla **durata della messa alla prova** si farà riferimento alle seguenti fasce, suddivise in relazione alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile:

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 3 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da da 7 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 7 a 18 mesi

Il giudice, valutato il programma proposto dall'UEPE fissa il termine di durata per il lavoro di pubblica utilità dando conto delle scelte operate, in relazione alla peculiarità del caso concreto, rifacendosi ai parametri del 133 c.p.

14. Oltre alla **relazione finale** l'UIEPE invia alla cancelleria del giudice competente (cfr. punto 3) **relazioni periodiche** sull'andamento della prova ogni 6 mesi nel caso di misure pari o superiori ad un anno, mentre sono inoltrate in ogni momento, in caso di variazione, modifica sostanziale del programma e del LPU, ovvero di sospensione degli stessi, di inadempimento o andamento negativo della MAP.


In caso di programma integrato l'andamento è periodicamente valutato da ASL e UIEPE. In caso di interruzioni o di mancato rispetto anche parziale delle prescrizioni la ASL ne dà tempestiva comunicazione all'UIEPE per la eventuale rimodulazione del Programma di Trattamento

Le relazioni che segnalano l'urgenza di provvedere alla modifica del programma di trattamento o le intervenute criticità, tali da incidere negativamente sulla misura qualora non si adotti una rapida determinazione in merito, al fine di poter essere facilmente individuate e sottoposte al Giudice, saranno inviate con l'indicazione nell'oggetto: "*segnalazione urgente modifica programma di trattamento*" o "*segnalazione urgente inadempimento MAP*".

Al fine di agevolare le interlocuzioni e le comunicazioni tra le cancellerie del Tribunale e l'UIEPE, entrambi gli interlocutori forniranno un numero di telefono a cui rivolgersi per questioni urgenti da segnalare tempestivamente.

Qualora lo ritenga utile il Giudice può chiedere all'interessato di redigere una relazione finale sul percorso svolto.



- 
- . 15. la Cancelleria invia all'UIEPE copia del provvedimento del Giudice sull'esito della prova (art. 464-septies c.p.p.) ovvero di eventuale revoca (art. 464-octies c.p.p.).

Il contenuto di questo Protocollo è stato concordato nell'ambito dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Tribunale con la collaborazione dell'UIEPE, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dell'Associazione Nazionale forense sede di Roma, della Camera penale di Roma ed è parte integrante dell'Accordo di Rete sottoscritto in data..... dagli organismi coinvolti.